

sarebbe di una gravità straordinaria, perchè ogni qualvolta si lancia un'accusa contro una persona, l'autorità giudiziaria non può interrogare se non per mezzo di mandato di comparizione; non ha in sua facoltà altro modo per farlo.

Ora, quando è lanciata un'accusa ingiusta, un impiegato deve essere sospeso per il solo fatto dell'accusa, senza che vi sia allora indizio se tale accusa sia fondata o no? Perchè, fatto il mandato di comparizione, dovrebbe essere sospeso?

Si persuada l'onorevole Treves che si commetterebbe una ingiustizia enorme.

Si comprende che si dia facoltà all'amministrazione di sospendere, o no, l'impiegato secondo la gravità della cosa; perchè se l'accusa fosse molto grave, se, dopo il mandato di comparizione, interrogato, non si fosse difeso, o rimanessero gravi indizi, l'amministrazione si può assumere la responsabilità di sospenderlo; ma quando v'è il solo fatto del mandato di comparizione, non vi è sicuro indizio che quest'uomo sia colpevole, e si metterebbe il funzionario pubblico alla discrezione del primo calunniatore, che possa avere una causa di inimicizia contro di lui. Quindi lo prego di non insistere su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Turati nei suoi emendamenti?

TURATI. Li ritiro.

PRESIDENTE. Ed ella, onorevole Treves?

TREVES. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 23.

(È approvato).

#### Art. 24.

S'incorre nella revocazione dall'impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

Su questo articolo 24 e sul 25, vi sarebbe

un ordine del giorno, proposto dall'onorevole Pozzato ed altri deputati, così formulato:

« La Camera, considerato che la materia delle punizioni disciplinari, massime quando arrestano e distruggono la carriera, vuol essere regolata per modo da impedire ogni arbitrio e la violazione della libertà di pensiero e di critica nei rapporti degli impiegati;

« Invita il Governo a meglio disciplinare la materia e passa all'ordine del giorno.

« Pozzato, Turati, Barzilai, Sacchi, Treves, Tasca, Pinna, Bisolati, De Andreis, Mira, Romussi, Vicini, Agnini, Berenini, Sichel, Zerboglio, Giacomo Ferri, Fera ».

TURATI e TREVES. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene. Ma all'articolo 24 si sono proposti i seguenti emendamenti:

*Sostituire:*

S'incorre nella revocazione dall'impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e da parte dello stipendio;

b) (come nel testo governativo);

c) (*idem*);

d) per inosservanza del segreto d'ufficio con danno dello Stato o dei privati;

e) per mancanza contro l'onore, la quale abbia destato grave scandalo.

Turati, Zerboglio, Ferri Giacomo.

L'onorevole Turati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TURATI. Naturalmente nessun largo svolgimento. Una parola sola per dimostrare che non eravamo nè pazzi nè temerari nel proporre questi emendamenti.

Comincerò dalla fine, così farò più presto.

Noi abbiamo pensato che il punire con la destituzione l'impiegato, che abbia commesso una mancanza che dimostri difetto di senso morale, impinge un pochino nell'arbitrario. Perchè, di sensi morali, ce ne è una grande varietà, e se l'articolo passasse, io troverei necessario che l'onorevole Giolitti incaricasse una Commissione di creare il codice del senso morale del perfetto impiegato secondo le istruzioni del Ministero dell'interno. Essere favorevoli al divorzio o no; approvare l'unione libera.